Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 5 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 27 luglio 1982.
Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 170 miliardi ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 (residuo 1981) . . Pag. 7199

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. **698**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila ad acquistare un immobile. Pag. 7200

DECRETO 29 giugno 1982, n. **699**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila ad accettare una donazione. Pag. 7200

DECRETO 29 giugno 1982, n. **700**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Avellino ad acquistare ed a permutare alcuni immobili Pag. 7201

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 7201

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di insegnamenti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine . . . . Pag. 7202

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 7202

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 - 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 - 1ª emissione . . . . Pag. 7202

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare: Deliberazione 13 luglio 1982. Modificazioni ed aggiornamenti al piano agricolo nazionale . . Pag. 7202

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione per il reclutamento di quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici . . Pag. 7207

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo . . . . Pag. 7207

Ministero per i beni culturali e ambientali: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore archeologo nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Pag. 7207

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 35, in Palazzolo sull'Oglio: Revoca del concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia Pag. 7207

Ospedale « S. Marta e S. Venera » di Acireale: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . **Pag.** 7207

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 7207

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **32.**

Contributo per l'anno 1982 alle amministrazioni provinciali di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale . . . . Pag. 7208

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **33.**

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale di persone e cose. Contributi di esercizio in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 . . Pag. 7208

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **34.**

Contributi straordinari per il ripiano dei disavanzi di esercizio alle aziende S.p.a. Atesina di Trento e S.r.l. Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo . . . Pag. 7209

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1982, **n. 14.**

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 . . . . Pag. 7209

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1982, n. **15.**

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 . . . . Pag. 7209

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1982, n. **16.**

Disposizioni in materia di finanza locale . . . Pag. 7210

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1982, n. **17.**

Modifiche alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, concernente « Istituzione di una anagrafe degli interventi provinciali finanziari » . . . . Pag. 7211

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1982, n. **18.**

Disposizioni conseguenti al subingresso della provincia autonoma di Trento all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 101 . . . . Pag. 7212

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 luglio 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 170 miliardi ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 (residuo 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura;

Visto l'art. 1 della legge n. 423/81, che autorizza la spesa di lire 50 miliardi, per il 1981, per la concessione — da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano — alle cooperative vinicole e loro consorzi di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di dodici mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge n. 423/81, che autorizza, per il 1981, la spesa di lire 40 miliardi, per la concessione — da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano — di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge n. 423/81, che autorizza, per il 1981, la spesa di lire 40 miliardi, per la concessione — da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano — di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari;

Visto l'art. 3, terzo comma, della legge n. 423/81, che autorizza, per il 1981, la spesa di lire 40 miliardi, per la concessione — da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — di contributi a produttori singoli o associati, per la raccolta ed il trasporto del latte;

Visto il decreto ministeriale del tesoro n. 156038 del 19 ottobre 1981;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Vista la delibera CIPAA del 4 febbraio 1982, con la quale vengono ripartiti — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — gli stanziamenti, di cui all'art. 1 e all'art. 3, commi primo, secondo, e terzo, della sopracitata legge n. 423/81;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 50 miliardi, per l'esercizio 1981 è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità, di cui all'art. 1 della legge n. 423/81, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	25
Piemonte	2.765
Lombardia	980
Liguria	225
Trento	735
Bolzano	465
Veneto	6.760
Friuli-Venezia Giulia	625
Emilia-Romagna	7.275
Toscana	2.550
Umbria	770
Marche	1.150
Lazio	3.495
Abruzzo	2.330
Molise	260
Campania	1.185
Puglia	6.410
Basilicata	280
Calabria	610
Sicilia	9.300
Sardegna	1.805
Totale	50.000

Art. 2.

La disponibilità di lire 40 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità, di cui all'art. 3, primo comma, della legge n. 423/81, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Bolzano	380
Trento	692
Piemonte	2.148
Valle d'Aosta	24
Lombardia	716
Veneto	5.112
Friuli-Venezia Giulia	556
Liguria	156
Emilia-Romagna	6.844
Umbria	548
Marche	836
Toscana	1.888
Lazio	2.344
Abruzzo	1.880
Molise	168
Campania	680
Puglia	5.536
Basilicata	196
Calabria	384
Sicilia	7.064
Sardegna	1.848
Totale	40.000

Art. 3.

La disponibilità di lire 40 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 423/81, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
—	—
Valle d'Aosta	132
Piemonte	2.936
Lombardia	8.980
Liguria	260
Trento	520
Bolzano	528
Veneto	4.576
Friuli-Venezia Giulia	1.432
Emilia-Romagna	12.128
Toscana	984
Umbria	512
Marche	820
Lazio	1.264
Abruzzo	476
Molise	208
Campania	968
Puglia	592
Basilicata	212
Calabria	456
Sicilia	688
Sardegna	1.328
Totale	40.000

Art. 4.

La disponibilità di lire 40 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 423/81, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
—	—
Valle d'Aosta	188
Piemonte	3.896
Lombardia	7.480
Liguria	432
Trento	564
Bolzano	696
Veneto	4.492
Friuli-Venezia Giulia	1.260
Emilia-Romagna	4.652
Toscana	1.284
Umbria	600
Marche	1.232
Lazio	2.344
Abruzzo	1.416
Molise	560
Campania	3.124
Puglia	988
Basilicata	664
Calabria	1.384
Sicilia	1.440
Sardegna	1.304
Totale	40.000

Art. 5.

L'onere complessivo di lire 170 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 60

(4654)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. **698.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila ad acquistare un immobile.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 19.500.000, un fabbricato di diciannove vani sito in Avezzano (L'Aquila), via XX Settembre, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 30, particella n. 290 sub 1/2/3, di proprietà dei signori Bruno, Lucia, Giovanni e Eleonora Corbi e della sig.ra Letizia De Feo, come da atto di compravendita 20 settembre 1958, n. 10774 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Stornelli, notaio in Avezzano, registrato ad Avezzano in data 9 ottobre 1958, da adibire ad uffici di zona e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 179

DECRETO 29 giugno 1982, n. **699.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila ad accettare una donazione.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno di mq 150 sito in Cagnano Amiterno (L'Aquila), frazione Torre, del valore di L. 40.000, disposta dal comune di Cagnano Amiterno con atto 6 novembre 1961, n. 13956 di repertorio, a rogito dott. Carlo Galeota, notaio in L'Aquila, registrato a L'Aquila in data 16 novembre 1961, n. 1436, da utilizzare per la costruzione della sede zonale della Cassa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* **180**

DECRETO 29 giugno 1982, n. **700**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Avellino ad acquistare ed a permutare alcuni immobili.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani della previdenza di Avellino viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 11.500.000, un appartamento di dodici locali al piano rialzato dello stabile sito in Avellino, corso Europa, n. 12/A, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5563, foglio n. 37, particella n. 418/Sub 1, di proprietà del sig. Pastorelli Italo, come da atto di compravendita 17 febbraio 1960, n. 12498/2637 di repertorio, a rogito dott. Luigino Italia, notaio in Atripalda (Avellino), registrato ad Atripalda in data 23 febbraio 1960, da adibire a sede degli uffici dell'ente. La Cassa viene, altresì, autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 7.000.000, un'altro appartamento di vani tre ed accessori, sito al secondo piano dello stabile sopra citato di corso Europa n. 12/A, e relativo vano cantina sito al seminterrato dello stesso stabile, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5571, foglio n. 21, particella n. 2242/10, di proprietà dei signori Maiorano-Arace, come da atto di compravendita 18 giugno 1968, n. 43091/6923 di repertorio, a rogito medesimo notaio Italia, registrato ad Atripalda in data 27 giugno 1968, da adibire ad ampliamento dei propri uffici. La Cassa viene, infine, autorizzata a permutare l'appartamento al secondo piano dell'immobile di corso Europa n. 12/A, sopra descritto, e fatta eccezione per il vano cantina, con altro appartamento di eguale valore, di proprietà del sig. Preziuso Antonio, rappresentato da vani tre, sito al piano rialzato dello stesso stabile, confinante con gli uffici della Cassa stessa, censito in catasto alla partita n. 5564, foglio n. 21, particella n. 2842/2, come da atto di permuta 19 agosto 1968, n. 43651/6958 di repertorio, a rogito medesimo notaio Italia, registrato ad Atripalda in data 22 agosto 1968, da adibire ad ulteriore ampliamento dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 181

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2563/82 del Consiglio, del 21 settembre 1982, recante modifica, per quanto concerne la nomenclatura di determinate voci tariffarie, del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2564/82 del Consiglio, del 21 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2565/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2566/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2567/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2568/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle resine e sui composti di cloruro di polivinile originari della Cecoslovacchia, accetta gli impegni assunti riguardo alle importazioni di resine e di composti di cloruro di polivinile originari della Repubblica democratica tedesca, della Romania, nonché dell'Ungheria, e conclude detta procedura.

Regolamento (CEE) n. 2569/82 della commissione, del 21 settembre 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2570/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2571/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2572/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2573/82 della commissione, del 23 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2472/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 2574/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2575/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolameno (CEE) n. 2576/82 della commissione, del 23 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 274 *del* 24 *settembre* 1982.

(252/C)

Regolamento (CEE) n. 2577/82 del Consiglio, del 21 settembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 2578/82 del Consiglio, del 21 settembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1982-83).

Regolamento (CEE) n. 2579/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2580/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2581/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2582/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2583/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2584/82 della commissione, del 24 settembre 1982, chè fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Decisione n. 2585/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa i tassi di riduzione per il quarto trimestre 1982 nell'ambito della decisione n. 1696/82/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2586/82 della commissione, del 24 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2470/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che rettifica le versioni danese e francese del regolamento (CEE) n. 1912/82 per quanto concerne le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 263 dell'11 settembre 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2530/82 della commissione, del 17 settembre 1982, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1982-83 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 269 del 18 settembre 1982.

Pubblicati nel n. L 275 *del* 25 *settembre* 1982.

(253/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine sono vacanti gli insegnamenti di: complementi di architettura tecnica - disegno II - progetti di strutture - topografia - diritto del lavoro e relazioni industriali - siderurgia e fonderia - sistemi informativi aziendali - tecnologie meccaniche - tecnica delle fondazioni - sperimentazione sui materiali e sulle strutture - architettura e composizione architettonica - costruzione di strade, ferrovie e aeroporti - idrologia tecnica, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(4758)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 674. — Data: 30 marzo 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Langione Mara, nata a Roma il 14 settembre 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4731)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 - 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 - 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 - 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1982 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1983, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985: estrazione a sorte di n. 12 serie intere per complessive L. 12.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1977/1987 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 10 serie per complessive L. 10.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1978/1988 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 9 serie intere per complessive L. 9.000.000.000.

(4782)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Deliberazione 13 luglio 1982. Modificazioni ed aggiornamenti al piano agricolo nazionale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi culture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la propria delibera in data 13 dicembre 1979, con la quale è stato adottato il piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata;

Vista l'approvazione del medesimo piano da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 14 dicembre 1979 e la pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Visto l'art. 6 della medesima legge n. 984/77, che prevede la possibilità di procedere all'elaborazione ed adozione di variazioni ed aggiornamenti anche relativi ai finanziamenti, al testo del piano agricolo sopra ricordato;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1982, riguardante variazioni al piano agricolo nazionale citato, relative al settore irrigazione;

Considerata l'opportunità di apportare al piano medesimo talune variazioni ed aggiornamenti;

Vista la proposta di modifiche ed aggiornamenti del piano sopra detto, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 11450 del 7 aprile 1982;

Vista la lettera del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 21617 posiz. 1276 del 23 aprile 1982, con la quale si comunica che il Ministero ha acquisito sulla proposta medesima l'avviso favorevole delle regioni, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, a seguito di apposite riunioni tenute nei mesi di dicembre 1981, gennaio e febbraio 1982;

Acquisita sulla proposta sopra indicata l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della più volte richiamata legge numero 984/77 nella riunione del 12 maggio 1982;

Delibera:

Sono approvate per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri le modifiche ed aggiornamenti al Piano agricolo nazionale adottato con delibera del 13 dicembre 1979, di cui alle premesse, che vengono a far parte integrante del presente verbale sub allegato *A*;

Circa la disponibilità di 25 miliardi di lire, da destinare ad interventi urgenti a favore di cooperative di carattere nazionale e di consorzi cooperativi nazionali operanti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, l'assegnazione dei relativi contributi — tenuto conto del disposto dell'art. 7 della legge n. 984/77 sopra richiamata — sarà subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari di un piano di sviluppo dell'azienda secondo modalità che saranno definite dal Ministro dell'agricoltura d'intesa con le regioni e province autonome, ad alla approvazione del piano medesimo da parte dello stesso Ministro dell'agricoltura.

In ogni caso, ai fini della concessione del contributo, il Ministero dell'agricoltura dovrà accertare che il piano presentato tenda a raggiungere le finalità previste dal piano agricolo nazionale per quanto riguarda le iniziative a carattere nazionale di consorzi cooperativi per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

In particolare i piani di sviluppo presentati dai beneficiari dovranno dimostrare che l'utilizzo dei contributi richiesti è finalizzato in via esclusiva ai seguenti scopi:

aumentare le quote dei prodotti freschi da destinare alla trasformazione industriale, con particolare riferimento ai comparti per i quali è proponibile un'opzione di espansione ed in cui sia inadeguata l'iniziativa del secondario;

aumentare la quota di produzione dei trasformati controllata direttamente dai produttori agricoli, con particolare riferimento ai comparti in cui sono meno correnti i rapporti di mercato e dove il settore della trasformazione è prevalentemente controllato da interessi extragricoli;

accentrare la commercializzazione dei prodotti sia freschi che trasformati ottenuti dalle cooperative aderenti per diversificare gli assorbimenti e conseguire una maggiore capacità contrattuale in vista della vendita sia come prodotti freschi che come prodotti di prima trasformazione e/o finali.

Il Ministero dell'agricoltura invierà al CIPAA, entro sei mesi, una relazione dettagliata sia sull'assegnazione dei contributi che sull'utilizzo dei medesimi da parte dei soggetti beneficiari.

I fondi relativi all'esercizio 1982, di cui alla legge n. 984/77 citata, sono ripartiti tra le regioni e province autonome come segue:

REGIONI	Assegnazioni (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	4.209
Piemonte	23.514
Liguria	9.730
Lombardia	25.446
Provincia autonoma di Bolzano	9.780
Provincia autonoma di Trento	8.690
Friuli-Venezia Giulia	10.691
Veneto	30.047
Emilia-Romagna	39.057
Toscana	27.243
Umbria	13.389
Marche	16.091
Lazio	32.386
Abruzzo	27.706
Molise	16.783
Campania	59.634
Puglia	58.308
Basilicata	30.554
Calabria	41.335
Sicilia	60.651
Sardegna	45.172
Totale	590.416

La quota di spettanza della regione Lombardia tiene già conto degli effetti della citata delibera 8 giugno 1982, concernente varianti al piano agricolo nazionale per il settore irrigazione; pertanto, secondo quanto concordato tra il Ministero dell'agricoltura e la stessa regione circa lo scaglionamento nel corso degli esercizi 1982-87 dell'importo di lire 9 miliardi, relativi al trasferimento dal programma regionale a quello nazionale dei lavori di costruzione dell'invaso del torrente Ogna, la somma di lire 3 miliardi — esercizio 1982 — viene trasferita sul bilancio del Ministero dell'agricoltura. Per quanto concerne, invece, i trasferimenti da effettuarsi in conseguenza della più volte citata delibera 8 giugno 1982, tra Ministero dell'agricoltura e regione Veneto, resta inteso che essi saranno concordati tra il Ministero stesso e la detta regione, che provvederanno a sottoporre al CIPAA gli accordi raggiunti.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPAA
LA MALFA

ALLEGATO *A*

LEGGE N. 984/77

Modifica ed aggiornamento
del piano agricolo nazionale pluriennale

1) Gli interventi di cui alla legge n. 984/77 trovano luogo secondo le formulazioni di obiettivi, indirizzi e modalità stabilite dal Piano agricolo nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1979 e pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980.

Tuttavia, nel quadro della manovra di bilancio per il contenimento della spesa pubblica, il disegno di legge finanziaria 1982-84 reca — relativamente all'esercizio 1982 — uno stanziamento di competenza per gli interventi di cui alla legge n. 984 pari a 770 miliardi di lire rispetto ai 1.070 miliardi iniziali previsti dalla legge stessa, con una decurtazione quindi di 300 miliardi.

Tale decurtazione si aggiunge per di più alla diminuita capacità operativa delle dotazioni originarie, provocata dall'accentuato tasso d'inflazione registrato dal 1977 ad oggi.

Tali riduzioni di capacità finanziaria, ed unitamente le modifiche intervenute nelle situazioni economiche e agricole con l'emergere di situazioni ed esigenze particolari, e la stessa esperienza derivata dall'applicazione del piano, fanno ritenere opportune alcune, peraltro limitate, variazioni alle originarie previsioni del piano stesso, miranti in via di principio: a far fronte alle esigenze, anche congiunturali, più urgenti emerse nell'ambito del sistema agricolo; a garantire, pur nel contesto della limitata capacità operativa consentita dalle somme disponibili, un'efficace presenza pubblica traente e di supporto per i settori prioritari, sia pure rinunciando alle possibilità d'intervento in alcuni settori o meno importanti o in cui i ritardi di decollo hanno dato luogo alla presenza di residui; ad espli-

citare più chiaramente alcuni degli indirizzi e degli obiettivi; a facilitare una maggiore elasticità di spesa da parte delle Regioni.

Più in particolare le modifiche che, sulla base di tali linee generali, si ritiene opportuno apportare al documento di Piano agricolo nazionale a suo tempo approvato riguardano:

a) per quanto riguarda i criteri generali:

la finalizzazione nel quadro programmatico del piano agricolo nazionale e nei correlati programmi regionali, degli stanziamenti recati da provvedimenti di legge approvati successivamente alla definizione del piano stesso: si tratta in particolare della legge n. 119/81 (rifinanziamento della legge n. 403/77 e della legge n. 423/81, nonché delle disponibilità future;

la possibilità per le Regioni di trasferire tra i settori, entro un limite massimo del 20%, quote di finanziamento assegnate annualmente sulla legge n. 984, in funzione delle specifiche esigenze di ciascuna regione;

b) per quanto riguarda gli indirizzi da perseguire nell'ambito delle finalità d'intervento:

l'indicazione dell'opportunità di predisporre appositi progetti integrati di sviluppo nei settori strategici, nonché per le aree interne, previa individuazione delle vocazioni e dei relativi obiettivi di produzione delle unità territoriali omogenee, ed in grado di coinvolgere a livello di territorio tutte le componenti operative interessate, se necessario, anche di collocazione extragricola;

l'inserimento fra gli indirizzi prioritari delle linee di sviluppo concernenti i settori dell'apicoltura, delle piante officinali, ed inoltre la sottolineatura delle possibilità di sviluppo nei settori dell'elicicoltura e della fungicoltura;

l'inserimento fra gli indirizzi prioritari del ricorso allo sviluppo delle energie alternative, anche tramite la predisposizione di progetti dimostrativi e pilota;

c) per quanto riguarda l'efficacia degli interventi proposti dall'Amministrazione centrale:

il richiamo all'esigenza di assicurare la prosecuzione dei lavori irrigui in corso;

d) per quanto riguarda le esigenze finanziarie, l'opportunità di aumentare le disponibilità di spesa per promuovere il consolidamento ed il potenziamento strutturale e gestionale delle cooperative di carattere nazionale e dei consorzi cooperativi, sempre di carattere nazionale, soprattutto se operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, tenuto conto dei fondamentali obiettivi previsti dal piano agricolo nazionale, e cioè:

tendere ad aumentare le quote dei prodotti freschi da destinare alla trasformazione industriale, con particolare riferimento ai comparti per i quali è proponibile un'opzione di espansione ed in cui sia inadeguata l'iniziativa del secondario;

tendere ad aumentare la quota di produzione dei trasformati controllata direttamente dai produttori agricoli, con particolare riferimento ai comparti in cui sono meno correnti i rapporti di mercato e dove il settore della trasformazione è prevalentemente controllato da interessi extragricoli;

accentrare la commercializzazione dei prodotti, sia freschi che trasformati, ottenuti dalle cooperative aderenti per diversificare gli assorbimenti e conseguire una maggiore capacità contrattuale in vista della vendita.

Ciò anche alla luce degli svolgimenti congiunturali che hanno caratterizzato l'evoluzione agricola negli ultimi anni, i quali se da un lato hanno trovato possibilità di minore incidenza grazie proprio all'azione delle cooperative e dei loro consorzi, dall'altro lato hanno ridotto le capacità gestionali degli stessi organismi.

Al riguardo si propone una disponibilità finanziaria aggiuntiva di lire 25 miliardi, a quella già prevista dalla delibera del CIPAA del 13 dicembre 1979 di approvazione del piano agricolo nazionale relativamente allo stanziamento per iniziative a carattere nazionale di cooperative e consorzi cooperativi per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e progetti particolari compresi i trasporti, di cui alla legge numero 984/77 per l'esercizio '82; da reperire nel modo seguente:

a carico delle regioni la somma di lire 15 miliardi con il ricorso alle dotazioni di ciascun settore d'intervento, decurtate proporzionalmente alle quote di spesa ripartite dal piano agricolo;

a carico del Ministero dell'agricoltura la somma di lire 10 miliardi tramite un attingimento graduato sui differenti comparti d'intervento stabiliti dallo stesso piano agricolo.

Peraltro, a livello nazionale, gli aggiustamenti proposti sulle differenti iniziative vanno intesi nel senso che è necessario evitare un'eccessiva decurtazione di fondi su settori strategici, quale deriverebbe da un abbattimento lineare.

A loro volta, per quanto concerne le regioni, fermo restando che la predetta somma potrà essere reintegrata, ove se ne presenti la possibilità, le stesse regioni potranno provvedere ad analoghe manovre nell'ambito dei singoli settori e dall'uno all'altro settore nei sopraddetti limiti del 20%.

2) Sulla base dell'insieme delle proposizioni illustrate è stato predisposto il seguente quadro di modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del Piano agricolo nazionale (secondo l'articolazione dei capitoli dello stesso) nel testo pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1980.

Capitolo II

1) Pag. 108 - punto 13, alla fine della quarta riga aggiungere di seguito: «Inoltre per corrispondere ad esigenze settoriali contingenti, determinate anche da particolari situazioni di crisi in settori e comparti specifici, le regioni possono trasferire fra gli stessi settori quote di finanziamento non superiore al 20% delle somme assegnate su ciascuno di essi.».

2) Pag. 108, punto 15: dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Le dotazioni di spesa aggiuntive a quelle della legge n. 984/77, ivi includendo gli stanziamenti della legge n. 119/81 e di altri provvedimenti che potranno perfezionarsi nell'ambito pluriennale, fermo rimanendo per le regioni il criterio discrezionale d'imputazione settoriale, andranno finalizzate al conseguimento degli indirizzi e degli obiettivi del piano agricolo nazionale.».

3) Pag. 109, dopo il punto 22 inserire il seguente punto 22-*bis*:

«nell'ambito attuativo del piano agricolo nazionale particolare attenzione deve essere rivolta al ricorso ed allo sviluppo produttivo di energie alternative, in funzione della massimizzazione delle risorse disponibili e anche in combinazione con impianti di depurazione nel caso di produzione dell'energia da bio-gas».

IRRIGAZIONE

4) Pag. 113, quarto capoverso, quinta riga: dopo la parola «programmatico» inserire di seguito la seguente frase: «In questo senso, in sede di programmazione d'uso delle risorse idriche, si terrà conto, in visione prioritaria, delle destinazioni irrigue, anche in connessione ai benefici ambientali, idraulici ed economici che la trasformazione irrigua è in grado di determinare.

Atteso peraltro il ruolo particolarmente importante e strumentale, ai fini della possibilità di utilizzazione intersettoriale delle acque invasate, che possono svolgere le vasche di laminazione delle piene, è necessario che la loro realizzazione venga preordinata tenendo conto, a livello di territorio, soprattutto delle suscettività di sviluppo dell'irrigazione, ovvero anche di altre utilizzazioni alternative.».

TERRENI DI COLLINA E DI MONTAGNA

5) Pag. 125 - paragrafo quarto: dopo il quarto comma inserire il seguente:

«Sotto questo profilo potranno, inoltre, essere elaborati progetti integrati di sviluppo per unità territoriali omogenee, convogliando, integrando ed armonizzando in un unico quadro programmatico ed operativo l'insieme delle iniziative intersettoriali rese necessarie dal complesso delle problematiche insistenti nei territori interessati. Tali progetti potranno trovare il supporto per quanto riguarda le regioni meridionali nel fondo regionale di sviluppo della CEE, nonché più in generale negli interventi specifici assumibili dalle regioni e dalle amministrazioni dello Stato, sia nel settore agricolo ed in quelli extragricoli, sia nell'ambito dell'attività di sviluppo e riqualificazione delle infrastrutture, di tutela dell'ambiente e di difesa del suolo».

6) Pag. 127 - dopo la lettera *f)* inserire la seguente:

f-bis) allo sviluppo dell'apicoltura, della clicicoltura e della fungicoltura, nonché ad una riconsiderazione delle suscettività offerte dalla sericoltura.».

7) Pag. 136 - dopo il paragrafo 17) inserire il seguente:

17-*bis*) Nei tempi più recenti si è manifestata consistentemente anche una tangibile ripresa dell'apicoltura. Questa ha coinciso con i provvedimenti a favore degli ammassi del miele, con una politica comunitaria che ha riconosciuto un, seppur modesto, regime d'incentivo, ma soprattutto con un andamento del mercato internazionale del miele che ha spronato gli allevatori. Ha inoltre influito un maggiore interesse del consumatore verso i prodotti genuini e naturali e quello dell'industria farmaceutica e della cosmesi, che ha fatto sensibilmente crescere la domanda, inducendo di conseguenza una tendenza all'aumento degli addetti all'apicoltura. Inoltre anche la domanda comunitaria è in continua e consistente crescita.

A fronte di tale dinamica evolutiva e delle prospettive che si manifestano per il settore, va perciò svolta una politica diretta a facilitare l'ampliamento del patrimonio apistico, attraverso incentivazioni e interventi tali da promuovere il progresso stesso. Questo preferibilmente con provvedimenti appositi, miranti oltreché a favorire un concreto sviluppo degli allevamenti, anche a disciplinare l'esercizio dell'apicoltura (come il nomadismo), pur nell'ambito di precisi presupposti nazionali.

ORTOFLOROFRUTTICOLTURA E COLTURE PER TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

8) Pag. 138 dopo il paragrafo 5) inserire il seguente:

6) piante officinali:

La notevole richiesta di mercato di droghe e di essenze vegetali ed il deficit della bilancia dei pagamenti nel settore evidenziano l'opportunità di sviluppare, nell'ambito degli interventi del Piano agricolo nazionale, concrete iniziative per dar luogo alla coltivazione specializzata di piante officinali ed aromatiche.

A fronte di tale opportunità si manifesta da un lato la graduale costante diminuzione della raccolta manuale di piante spontanee, in ragione degli alti costi, nonché l'irrazionalità dello stesso sistema di raccolta, sia per il depauperamento continuo di alcune specie fra le più ricercate (come ad esempio la genziana maggiore, pressoché scomparsa nelle zone montane) sia per la scarsa utilità delle piante così raccolte a causa della bassa resa in principi attivi dovuta all'inadeguata corrispondenza del tempo balsamico.

Tale insieme di presupposti, di fatto, conduce a definire un preciso indirizzo programmatico verso la necessità di sviluppare nel territorio nazionale la coltivazione specializzata delle piante officinali.

Alla coltivazione specializzata potranno essere interessate soprattutto le aree di collina e di montagna e ciò non solo perché le condizioni ambientali sono le più rispondenti, ma anche perché l'obiettivo del piano agricolo di realizzare consistenti dinamiche di rianimazione rurale, in detti territori trova specifico sostegno nella vasta gamma di suscettività dalla stessa inducibili.

Capitolo IV

INTERVENTI DI COMPETENZA NAZIONALE

1) Pag. 254 (irrigazione) dopo la tabella inserire i seguenti due commi:

« In dipendenza della lievitazione dei costi sostenuti nella realizzazione del programma irriguo, il Ministero dell'agricoltura, onde assicurare la prosecuzione dei lavori in corso, è autorizzato a finanziare i superi di spesa aventi carattere obbligatorio (revisione prezzi, espropri, IVA, ecc.), anche con lo utilizzo di quote dello stanziamento dell'esercizio 1982, assicurato nel pertinente capitolo di bilancio per l'esecuzione del programma.

Il reintegro delle somme assorbite per il titolo predetto, potrà essere assicurato nei successivi esercizi, onde garantire il completamento del programma medesimo ».

Capitolo V

1) Pag. 275, per il solo esercizio 1982 la tabella relativa ai « finanziamenti previsti e ripartizione tra interventi di competenza nazionale e regionale » è sostituita dall'allegata tabella 1;

2) Pag. 276 e 277, per il solo esercizio 1982 le tabelle dal titolo « Ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza nazionale » sono sostituite dall'allegata tabella n. 2;

3) Pag. 277, inserire dopo tale pagina la tabella allegata n. 3, relativa alla ripartizione degli stanziamenti di competenza delle regioni, nel totale e riferite ai singoli settori, per l'esercizio 1982.

In questo senso tale tabella sostituisce: per il settore forestazione la colonna relativa all'esercizio 1982 della tabella a pag. 284, e, per gli altri settori, la colonna attinente agli importi annuali rispettivamente per le tabelle riportate a pag. 288 (terreni di collina e di montagna), pag. 296-297 (zootecnia), pagina 300 (ortoflorofrutticoltura); pag. 302 (vitivinicoltura; pag. 309 (colture mediterranee).

Rimane comunque fermo il criterio introdotto dal Piano agricolo nazionale di provvedere, da parte di ciascuna regione, anche per le predette assegnazioni del 1982, all'effettuazione delle riserve di spesa per l'attuazione dei programmi regionali coordinati.

Capitolo VI

1) Pag. 321, alla fine del paragrafo 32 inserire la seguente frase:

« Dovrà in ogni caso essere assicurato il più razionale coordinamento fra le attività ordinariamente svolte dagli Istituti Sperimentali e quelle cui danno luogo in applicazione dei piani finalizzati ed interdisciplinari nel quadro della legge n. 984/77, adottando a tal fine gli opportuni accorgimenti anche di ordinaria amministrazione che tengano conto delle preminenti finalità di istituto degli enti stessi ».

TABELLA 1

LEGGE N. 984/77 — FINANZIAMENTI PREVISTI E RIPARTIZIONE FRA INTERVENTI DI COMPETENZA NAZIONALE E REGIONALE

(miliardi di lire)

SETTORI	Ammontare finanziamenti 1982	Assegnazione alle regioni	Interventi di competenza nazionale	Indagini studi e ricerche
Irrigazione	223,084	165,019	56.626,0	1.439,0
Forestazione	61,168	45,466	14.666,0	1.036,0
Terr. collina e montagna	143,925	131,252	9.326,0	3.347,0
Zootecnia	158,318	108,195	47.339,5	2.783,5
Ortoflorofrutticoltura	129,533	105,493	21.146,1	2.893,9
Vitivinicoltura	28,785	18,286	8.682,6	1.816,4
Coltivazione mediterranee	25,187	16,705	6.648,8	1.833,2
Totale	770,000	590,416	164.435,0	15.149,0

TABELLA 2

LEGGE N. 984/77 — RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA NAZIONALE

(milioni di lire)

SETTORI	Irrigazione	Forestazione	Territori coll. e mont.	Zootecnia	Ortofloro-frutticolt.	Vitivinicol.	Colture mediterr.	Totale
Lavori	48.403							48.403
Lotta incendi boschivi . .		6.210						6.210
Parchi e riserve nazionali . . .		6.183						6.183
Centro inf. forestale		—						
Carta destinazione pot.		—						
Carta e inventario forestale . .		—						
Produzione semi e piantine forestali		—						
Progetti sviluppi produttivi . .								
Cors. Coop. progetti partic. comp. acquacoltura				6.184	2.879			9.063
Selez. miglior. bestiame . .				26.547				26.547
Lotta ipofec. e mortalità neo e post nat.				300				300
Materiale moltiplic. . .					60	60	30	150
Part. trasform. commer. . .	8.223	2.273	9.326	11.462,5	15.521,6	5.359,2	5.217,7	57.383
Cors. Coop. progetti part. comp. trasporti								
Valorizzazione produz. vini DOC .				38,5	38,5	134,5	38,5	250
Prev. rep. frodi . . .				1.182,5	1.147,0	1.253,9	862,6	4.446
Attività promozionali				1.625	1.500	1.875	500	5.500
Totale . .	56.626	14.666	9.326	47.339,5	21.146,1	8.682,6	6.648,8	164.435

LEGGE 984/77 — RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI E FRA I SINGOLI SETTORI DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1982

(milioni di lire)

REGIONI	Irrigazione	Forestazione	Terreni coll. e mont.	Zootecnia	Ortofloro-frutticol.	Vitivinic.	Colture mediterr.	Totale
Valle d'Aosta .	1.008	420	1.353	940	234	224	30	4.209
Piemonte . . .	3.362	2.893	7.124	7.101	2.060	840	134	23.514
Liguria .	739	1.110	3.920	1.311	2.020	327	303	9.730
Lombardia	5.119	2.237	3.997	11.237	2.211	485	160	25.446
Provincia autonoma di Bolzano .	3.200	728	2.113	1.725	1.698	294	22	9.780
Provincia autonoma di Trento .	2.832	637	1.871	1.525	1.503	259	63	8.690
Friuli Venezia-Giulia . .	1.646	1.380	3.792	2.915	619	271	68	10.691
Veneto .	11.397	1.380	3.416	7.361	5.232	1.081	180	30.047
Emilia Romagna .	6.690	1.514	8.703	9.434	11.459	1.088	169	39.057
Toscana . . .	5.897	3.304	7.352	4.894	3.681	1.200	915	27.243
Umbria	4.520	1.025	3.453	2.514	998	512	367	13.389
Marche .	3.158	940	4.800	3.203	3.032	717	241	16.091
Lazio . .	8.756	3.018	6.460	5.696	5.894	1.514	1.048	32.386
Abruzzo	4.099	3.246	9.576	4.299	4.825	890	771	27.706
Molise	5.041	1.119	6.703	2.034	1.054	597	235	16.783
Campania	16.758	3.711	9.085	6.178	21.135	1.293	1.474	59.634
Puglia . .	24.373	1.418	6.560	7.415	12.578	1.679	4.285	58.308
Basilicata .	11.464	2.318	9.115	3.764	2.661	800	432	30.554
Calabria . .	12.584	5.183	9.877	4.923	5.764	896	2.108	41.335
Sicilia .	17.473	3.273	12.140	8.438	13.945	2.165	3.217	60.651
Sardegna	14.903	4.612	9.842	11.288	2.890	1.154	483	45.172
Italia .	165.019	45.466	131.252	108.195	105.493	18.286	16.705	590.416

(4733)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione per il reclutamento di quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 18 giugno 1982, con l'indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova stessa, nonché della data e della sede del colloquio (via de' Robilant, 11, presso piazzale Ponte Milvio).

Il termine per la presentazione dei certificati di cui all'articolo 6 del bando, scade il 25 ottobre 1982.

(4787)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere « giardiniere *ortolano* ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia (Viterbo).

(4764)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore archeologo nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1979, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 31, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1978.

(4741)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 35, IN PALAZZOLO SULL'OGLIO

Revoca del concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982, deve intendersi revocato.

(618/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(616/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 272 del 2 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto neurologico « C. Besta », in Milano: Riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Regione autonoma della Valle d'Aosta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di coadiutore amministrativo (ruolo amministrativo) e di operatore professionale collaboratore-tecnico di laboratorio (ruolo sanitario, personale tecnico-sanitario, operatori professionali di prima categoria), tutti presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Unità sanitaria locale n. 9, in Prato: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operaio tecnico con qualifica professionale di operaio ad alta specializzazione tecnologica e di operatore tecnico con qualifica professionale di operaio specializzato, tutti addetti alla cucina-mensa.

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma: Graduatoria generale del concorso ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di commesso del ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. 32.

Contributo per l'anno 1982 alle amministrazioni provinciali di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 3 *settembre* 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1982 alle amministrazioni provinciali di Rovigo per L. 400.000.000, di Padova per L. 1.920.000.000, di Treviso per L. 1.000.000.000, di Venezia per L. 1.000.000.000 e di Vicenza per L. 680.000.000 per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale di rispettiva competenza.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di un importo complessivo di L. 5.000.000.000, dal cap. 031003015 per l'anno 1982 e con l'istituzione del nuovo cap. 031003021 che avrà per denominazione «Contributo per l'anno 1982 alle province di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale» per un eguale importo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 31 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. 33.

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale di persone e cose. Contributi di esercizio in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, eroga alle aziende imprese, ed esercizi di trasporto pubblico locale, contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio nei limiti delle somme trasferite a tale titolo dallo Stato.

I criteri e le procedure per la determinazione dei contributi sono stabiliti dalla presente legge tenuto conto del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime.

Art. 2.

Costi standardizzati

I costi standardizzati sono calcolati sulla base del costo dei consumi tecnici dei veicoli delle manutenzioni e dei ricambi del costo del personale dell'ammortamento del materiale rotabile delle spese generali, delle imposte, tasse e oneri finanziari, della quota per ammortamento e manutenzione degli impianti delle attrezzature e dei fabbricati, applicando coefficienti, differenziati per ciascun modo e categoria di trasporto, che tengano conto del tipo di veicolo impiegato, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui lo stesso si svolge.

Le modalità per la determinazione dei costi standardizzati sono stabilite dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Annualmente la giunta regionale provvede altresì alla determinazione dei valori di detti costi, distinti per categorie e modo di trasporto.

Art. 3.

Modi e categorie di trasporto

Ai fini della presente legge, i modi di trasporto sono:

automobilistici;

di navigazione interna;

e le categorie sono:

servizi di linea viaggiatori;

servizi lagunari di linea viaggiatori, cose e automezzi.

Art. 4.

Determinazione dei contributi

La giunta regionale stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per la determinazione del contributo spettante alle aziende imprese o esercizi di trasporto pubblico locale con riferimento:

all'estensione della rete dei servizi aziendali e alle caratteristiche ambientali in cui gli stessi si svolgono;

calcolando

il costo economico standardizzato del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 3;

i ricavi presunti del traffico ai sensi del punto *b*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

l'ammontare del contributo di cui al punto *c*) del citato art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

tenuto conto dello

stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire l'equilibrio economico del bilancio secondo i modi e nei termini previsti dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La giunta regionale provvede annualmente alla determinazione del contributo spettante a ciascuna azienda, impresa o esercizio di trasporto pubblico locale.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati per un importo non inferiore al 90 per cento della somma spettante sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente.

Il conguaglio è determinato in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.

In sede di conguaglio sono considerate ammissibili le percorrenze relative alle corse bis documentate e denunciate dal responsabile aziendale dell'esercizio entro il mese successivo a quello della loro effettuazione nonchè le variazioni dei servizi adottate in attuazione di previsioni contenute nei piani di bacino e quelle richieste dalla giunta regionale per assolvere a impreviste esigenze di traffico.

Restano esclusi dai contributi gli autoservizi di gran turismo, quelli atipici e gli altri per i quali la giunta regionale non ha accertato il sussistere della pubblica utilità.

Art. 5.

Modalità per l'erogazione di contributi

Per essere ammessi al contributo, le aziende imprese ed esercizi di trasporto pubblico locale devono presentare domanda entro il termine stabilito dalla giunta regionale, ovvero entro

trenta giorni dall'inizio della attività ove trattasi di nuovi concessionari.

Con decreto del presidente della giunta regionale saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione della documentazione a corredo della domanda.

L'erogazione dei contributi è fatta con decreto del presidente della giunta regionale, in rate bimestrali anticipate, direttamente alle aziende, imprese o esercizi di trasporto.

Art. 6.

Copertura delle perdite eccedenti il contributo

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole aziende, imprese o esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci, senza possibilità di rimborso, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-*bis*) del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali da inoltrare alla giunta regionale.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari dei contributi

Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le aziende, imprese ed esercizi di trasporto i quali:

abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche e interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità;

abbiamo osservato le disposizioni delle vigenti leggi;

abbiano correttamente applicato i contratti nazionali di lavoro.

Art. 8.

Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate tutte le norme contenute nella legge regionale del 31 maggio 1980, n. 71 «Organizzazione dei servizi regionali di trasporto pubblico» che trattano dell'erogazione di contributi in conto esercizio alle aziende, imprese ed esercizi di trasporto pubblico locale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 31 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **34**.

Contributi straordinari per il ripiano dei disavanzi di esercizio alle aziende S.p.a. Atesina di Trento e S.r.l. Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 3 *settembre* 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1980, 1981 e 1982 a favore della S.p.a. Atesina di Trento e della S.r.l. Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo che hanno gestito per conto della regione del Veneto, con l'obbligo del rendiconto autoservizi pubblici extraurbani di linea già in concessione alla S.p.a. Sad di Bolzano, rinunciataria.

Art. 2.

Il contributo da erogare a ogni singola azienda è determinato dalla giunta regionale, in misura pari al disavanzo riconosciuto ammissibile, risultante dal bilancio di esercizio.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge di L. 2.000.000.000 per l'esercizio 1982 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 032003165 «Contributo agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 032003165	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
In aumento:		
Cap. 032003166. — Contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo agli anni 1980, 1981 e 1982 a favore delle aziende S.p.a. Atesina di Trento e S.r.l. Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 31 agosto 1982

BERNINI

(4519)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1982, n. **14**.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1982, n. **15**.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1982, n. 16.
Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio.

Art. 2.

I comuni, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove i medesimi portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Il limite del comma precedente non si applica per le quote percentuali di personale dei comuni dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal primo e secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 21. Tali quote percentuali debbono, peraltro, comprendere i posti istituiti o da istituire per l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982.

I comuni, i loro consorzi e le rispettive aziende, che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981, possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date, usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

Per l'assunzione del personale straordinario, restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 21.

Art. 3.

A partire dall'anno 1982 il limite, stabilito dall'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, non si applica alle anticipazioni assunte per le utilizzazioni forestali di recupero, di cui all'art. 16 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

Art. 4.

Per l'anno 1982 e per quelli successivi, il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981, qualora risulti superiore a quello determinato a sensi dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

Art. 5.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ed al fine del conseguimento del pareggio dei bilanci, la provincia assegna ai comuni, per l'anno 1982, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1980, desunta dalle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

Per i comuni con popolazione residente fino a 500 abitanti, la quota base è fissata in L. 122.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 501 a 2.500 abitanti, la quota base è fissata in L. 110.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 2.501 a 5.000 abitanti, la quota base è fissata in L. 105.000 per abitante.

Le quote di cui al precedente comma sono aumentate rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, qualora il centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, abbia rispettivamente una popolazione residente inferiore al 70 per cento, ma superiore o pari alla metà, inferiore alla metà, ma superiore o pari al 30 per cento e inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, la quota base è fissata in L. 122.000 per abitante.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, la quota base è fissata in lire 138.000 per abitante.

Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti la quota base è fissata in L. 148.000 per abitante, mentre per il comune capoluogo della provincia in L. 155.000 per abitante.

La quota di integrazione viene infine determinata detraendo dall'importo, computato a norma dei precedenti commi, il 20 per cento delle attribuzioni statali spettanti in base all'art. 5 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n 51, nonché il 40 per cento della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultante dai conti consuntivi 1978 e 1979. Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi. Qualora esistano amministrazioni separate dei beni di uso civico, con bilanci distinti da quello del comune, o azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale, l'importo da dedurre è pari al 40 per cento delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio delle amministrazioni separate e/o di tale azienda, computate al netto delle spese di fatturazione sopra indicate.

Per i comuni aventi beni di uso civico, amministrati per mezzo del comitato previsto dall'art. 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, la detrazione delle entrate patrimoniali di cui al comma precedente è ridotta al 20 per cento.

Nell'accertamento delle entrate patrimoniali di cui ai precedenti due commi non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche od incendi; la quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'ispettore distrettuale delle foreste competente per il territorio e mediante verbale di misurazione, e l'ammontare dei proventi relativi rispettivamente da parte del presidente del comitato di amministrazione e da parte del sindaco, dal segretario e dal ragioniere ove esista.

Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre, sono certificate da apposita dichiarazione rispettivamente del sindaco e del presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta pure dal segretario e dal ragioniere ove esista, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1978 e 1979 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico, qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

Resta comunque fermo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 21, aumentando il trasferimento determinato a sensi dello stesso comma del 16 per cento.

Art. 6.

L'erogazione ai comuni dell'integrazione determinata a sensi del precedente art. 5 avrà luogo in una o più soluzioni sulla base delle dichiarazioni di cui al penultimo e terzultimo comma del medesimo articolo e resta subordinata alla deliberazione del conto consuntivo 1980.

Art. 7.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 43.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1981 per le finalità di cui alla legge provinciale 1° settembre 1981, n. 21.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 43.000.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 7 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la « finanza locale » nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come integrata con l'art. 5 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 ».

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti .	L. 43.000.000.000	L. 35.000.000.000
In aumento:		
Cap. 81120. — Fondo a disposizione per adeguamento delle finanze comunali (leggi provinciali 6 settembre 1979, n. 6, 29 luglio 1980, n. 23, 28 agosto 1980, n. 28, 1° settembre 1981, n. 21, e legge provinciale in corso di promulgazione	L. 43.000.000.000	L. 35.000.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale concernente: « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 », le somme di cui al precedente art. 8 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « oneri non ripartibili », programma « finanza locale ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissariato del governo per la provincia*: DE PRETIS

(4442)

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1982, **n. 17.**

Modifiche alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, concernente « Istituzione di una anagrafe degli interventi provinciali finanziari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 1:

dopo la parola « disponibili » sono inserite le parole « e di rendere trasparente la destinazione delle medesime »;

le parole « presso il centro elaborazione dati » sono soppresse.

Articolo 2:

è sostituito dal seguente:

« Nell'anagrafe di cui al precedente articolo sono iscritti — secondo un sistema di codificazione — i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della provincia, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, concorsi finanziari, finanziamenti ed in genere a tutti i trasferimenti ed apporti di capitale, con esclusione dei trasferimenti a carattere assistenziale. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti ad istituti di credito. ».

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Articolo 3:

la dizione di cui alla lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) « il beneficiario, distinguendo tra persone fisiche e altri soggetti, nonché la categoria economica di appartenenza dello stesso, secondo la classificazione ISTAT; »;

alla lettera *b*), la parola « concesso » è sostituita con la parola « erogato »;

alla lettera *c*), le parole « viene concesso » sono sostituite con le parole « è stato concesso »;

alla lettera *d*), sono aggiunte le parole « del bilancio di cassa ».

Articolo 4:

il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono resi pubblici mediante invio semestrale, entro il terzo mese successivo al termine di ciascun semestre solare, a ciascun gruppo consiliare e rappresentanza politica, di un elenco in ordine alfabetico dei beneficiari, con l'indicazione per ciascuno di essi della categoria economica di appartenenza, dell'ammontare delle singole erogazioni disposte nel periodo considerato, della legge in applicazione della quale i singoli interventi sono stati concessi e del comprensorio e del comune ove gli interventi hanno trovato impiego.

Particolari elaborazioni dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma precedente saranno fornite a richiesta, fatte salve le esigenze tecniche, per la consultazione da parte dei gruppi consiliari e delle rappresentanze politiche presenti in consiglio provinciale.

Un estratto dell'elenco, riferito al rispettivo territorio, è depositato entro il termine di cui al primo comma nelle segreterie dei comprensori e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.

Del deposito deve essere data comunicazione entro cinque giorni dalla ricezione mediante affissione per trenta giorni consecutivi all'albo comprensoriale e comunale.

Gli elenchi possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei.

Eventuali copie ed estratti degli elenchi di cui ai commi precedenti sono rilasciati a spese dei richiedenti. ».

Art. 2.

I soggetti per i quali le leggi provinciali dispongono agevolazioni finanziarie sono tenuti a comunicare, con gli atti intesi ad ottenere le stesse agevolazioni, il numero di codice fiscale ed il comune di domicilio fiscale ed a trasmettere le relative variazioni.

Alla stessa comunicazione sono altresì tenuti, in quanto richiesti, i soggetti che beneficiano di erogazioni a carattere pluriennale a carico del bilancio della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1982

Il presidente: MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1982, n. **18**.

Disposizioni conseguenti al subingresso della provincia autonoma di Trento all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 101.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1977, n. 101, il rimborso ivi previsto viene fissato in L. 820.000.000.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 820.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 820.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 2 a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « servizi del patrimonio » indicata nell'allegato 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Spese in conto capitale . . .	L. 820.000.000	L. 820.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 12575. — (Titolo 2 - sezione 01 - categoria 12). Spese per il rimborso ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1977, n. 101 . .	L. 820.000.000	L. 820.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, la somma di cui al precedente art. 3 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi del patrimonio ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1982

Il presidente: MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4503)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822740)